



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Recensioni

Aa.Vv., *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante* (a cura di J.E. Villa Avila e C. Gnazi), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp.451.

Il volume *Matrimonium et ius*, che, com'è noto, contiene gli Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante, si caratterizza per la grande ricchezza dei contributi raccolti, contributi che non si limitano ad analizzare le principali tematiche inerenti alla disciplina del matrimonio canonico od alla regolamentazione delle procedure volte ad ottenere la declaratoria di nullità, ma investono anche altri ambiti, affrontando questioni inerenti alle caratteristiche generali dell'ordinamento canonico, alla sua evoluzione storica, al rapporto fra fenomeno giuridico e dimensione etica.

Sotto tale ultimo profilo l'opera in esame sottolinea come le nozioni di "morale" e di "diritto" siano state profondamente influenzate dalla concezione della persona umana che di volta in volta, nel corso dei secoli, la cultura dominante ha accolto (De Paolis). L'analisi delle varie epoche storiche mostra come il cd. positivismo giuridico, che ha caratterizzato gli ultimi due secoli, sia il prodotto di un processo, alquanto laborioso e travagliato, che – prendendo le mosse dal concetto di diritto naturale, proprio della cultura greco-romana, e passando attraverso la riflessione medievale sulla *lex naturae* ed il giusnaturalismo razionalistico del XVII secolo – è sfociato in una visione del diritto come fenomeno autoreferenziale, la cui espressione principale è la norma,

che trova in sé stessa la propria giustificazione, in quanto emanata dall'autorità competente nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento. L'inadeguatezza di una visione siffatta, che lascia l'uomo del tutto sprovvisto di tutela di fronte al precetto giuridico, *iustum quia iussum*, ha determinato un'attenzione sempre crescente verso l'annosa tematica dei diritti umani, come dimostrano la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, elaborata dall'Onu nel 1948, ed altri importanti documenti internazionali. Occorre evitare, però, conclude l'orientamento *de quo*, che il riferimento ai diritti umani porti ad assolutizzare la libertà della persona – concepita, in un'ottica meramente individualistica, come svincolata da qualsiasi limite – con la conseguenza di relativizzare ogni norma, sia giuridica, che morale, e di trasformare l'autonomia soggettiva in egoistica arbitrarietà.

L'analisi dell'evoluzione storica dell'ordinamento canonico evidenzia, del resto, la necessità di mantenere sempre un corretto equilibrio fra l'autonomia decisionale del singolo individuo-fedele e l'esigenza che il patrimonio dogmatico proprio del Cattolicesimo venga condiviso *in toto*, senza possibilità di alcuna eccezione o deroga, dai membri della società ecclesiale; le istanze volte a rivendicare una maggiore partecipazione attiva del Popolo di Dio alla vita della Chiesa non possono tradursi nel rifiuto di quel vincolo di comunione gerarchica che contraddistingue lo *status* giuridico del *christifidelis* (Bellini). Si sottolinea, in proposito, che il principio di legalità,

certamente vigente all'interno della società ecclesiale, non può essere inteso come un corollario della nozione di sovranità popolare, ma che esso va ricondotto al concetto di diritto divino – naturale e positivo –, nucleo fondamentale dell'ordinamento canonico assolutamente inderogabile ed immodificabile. L'esistenza dello *ius divinum* costituisce per i fedeli la garanzia primaria del rispetto dei loro diritti fondamentali, dato che tutti i membri della Chiesa, sia appartenenti al *populus ducens*, sia appartenenti al *populus ductus*, sono tenuti a rispettare la dimensione giuridica che Dio ha stabilito per la comunità dei fedeli (Sciacca).

L'osservanza puntuale e rigorosa del principio di legalità non può essere disgiunta, comunque, da una spiccata sensibilità pastorale, onde evitare di pervenire a risultati formalmente corretti, ma sostanzialmente iniqui. Siffatta attenzione nei confronti della pastoralità deve connotare in modo particolare l'esercizio della funzione giudiziaria, la quale è diretta a dare attuazione pratica al disposto legislativo caratterizzato, in linea di principio, dall'astrattezza e dalla generalità. Viene rilevato, invero, come già la Patristica sottolineasse la natura pastorale dell'attività svolta dai tribunali canonici e lo stretto legame intercorrente tra la funzione di giudicare ed il fine ultimo della *salus animarum*; siffatte caratteristiche sono state ribadite dai più recenti pronunciamenti del Magistero, che, comunque, ha evidenziato come la pastoralità vada sempre coniugata con la realizzazione della giustizia e, quindi, con il rispetto della verità (Gambale). Né va obliato che anche nell'ambito del processo penale l'esigenza di tutelare l'*utilitas publica* non può essere assolutizzata, ma deve sempre essere contemperata con l'equità canonica e con la funzione "medicinale" della sanzione (Urru). Non a caso, ai Moderatori dei tribunali ecclesiastici compete, fra l'altro, il compito di vigilare sulla retta amministrazione della

giustizia ed, eventualmente, di irrogare sanzioni nei confronti di quanti, coinvolti a qualunque titolo nell'esercizio della funzione giudiziaria, ostacolano, anziché agevolare, il raggiungimento della verità. Nello svolgimento di tale opera di controllo appare centrale il ruolo rivestito dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica le cui funzioni in materia, prima circoscritte ai soli ricorsi presentati contro quegli avvocati e procuratori "immodica honoraria exigentes", sono state estese e precisate da alcuni interventi normativi – can.1445 §3 n. 1 del vigente *Codex Iuris Canonici* latino ed art.124n.1 della Cost. apostolica *Pastor bonus* –, i quali gli hanno attribuito una generale competenza a vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia, competenza comprensiva, in particolare, della facoltà di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei legali che vengano meno ai doveri del proprio ufficio. L'estensione della competenza della Segnatura a qualunque violazione degli obblighi deontologici rende necessario, però, che i diritti e i doveri degli avvocati e procuratori vengano tipizzati dall'ordinamento canonico con maggiore completezza di quanto non sia stato fatto finora (Montini), onde evitare lacune che potrebbero compromettere la certezza del diritto assolutamente necessaria in un ambito così delicato quale quello deontologico-disciplinare.

Alle prospettive future della professione forense canonica è dedicato un apposito contributo, il quale, dopo aver sottolineato come il numero degli *advocati* canonisti, quantomeno di quelli che svolgono esclusivamente tale attività, sia destinato a ridimensionarsi – a causa dell'azione concomitante di due fattori e cioè l'introduzione dei cd. Patroni stabili ed il progressivo ridursi delle fattispecie in cui la sentenza ecclesiastica è suscettibile di acquisire effetti civili –, si sofferma sulla mancanza di organismi atti a rappresentare in modo unitario nei

confronti della Gerarchia gli avvocati e i procuratori: le stesse associazioni di legali previste in alcuni casi, talvolta con carattere di obbligatorietà, dai regolamenti dei tribunali ecclesiastici si configurano nella pratica come mere associazioni di fatto prive di qualsiasi riconoscimento da parte dell'autorità; viene auspicato, perciò, lo sviluppo di forme di collegialità maggiormente rappresentative e dotate di una qualche forma di ufficialità (Gullo).

L'opera in esame contiene un corposo gruppo di contributi inerenti al diritto sostanziale, tutti dedicati – eccezion fatta per uno scritto ove si affronta la delicata questione della natura giuridica degli Ordinariati militari, sottolineando come essi, pur essendo stati assimilati dalla Costituzione apostolica *Spirituali militum curae* alle diocesi, non possano, comunque, essere qualificati come Chiese particolari (Ramos) – alla materia matrimoniale.

La concezione personalistica dell'istituto matrimoniale, approfondita e valorizzata dal Concilio Vaticano II, viene ritenuta imprescindibile, pur rilevandosi la necessità di respingere taluni orientamenti pseudopersonalistici che, non prendendo in considerazione la persona umana nella sua integralità, appaiono incompatibili con l'antropologia cristiana. Il carattere fondamentalmente metagiuridico della visione personalistica, attinente più all'antropologia ed alla filosofia, che non al diritto, fa dubitare che sulla sua base si possa elaborare una "costruzione" unitaria della normativa canonica concernente il vincolo matrimoniale. Si fa riferimento, perciò, anche al fine di superare la contrapposizione tra teoria personalistica e teoria contrattualistica, al cd. principio consensualistico, secondo cui la volontà manifestata dai nubenti non va considerata unicamente come causa efficiente del sorgere del vincolo nuziale, ma ad essa dev'essere riconosciuta l'attitudine ad assurgere al ruolo di principio organizzatore di

tutto il diritto matrimoniale canonico (Erlebach).

L'attribuzione al consenso di un ruolo siffatto pone in primo piano l'esigenza di garantire la piena effettività e l'assoluta libertà della volontà matrimoniale.

In ordine al primo ambito, grande importanza riveste l'individuazione dell'esatto valore giuridico di due elementi in sé metagiuridici e cioè l'amore coniugale e la Fede, onde accertare se la loro mancanza possa incidere sulla validità del legame nuziale. Viene puntualizzato come il Codice del 1983 abbia superato l'idea della ininfluenza del processo psicologico che sfocia nella determinazione volitiva avente per oggetto il matrimonio: conseguentemente, non è possibile negare rilevanza al sentimento di amore che sta (o dovrebbe stare) alla base della scelta matrimoniale. Tra questo sentimento ed il *matrimonium in fieri* sussiste un duplice nesso: il negozio costitutivo del vincolo nuziale rappresenta l'espressione e l'esteriorizzazione dell'*amor* esistente tra i nubenti; al tempo stesso, nel momento in cui contrae matrimonio il soggetto assume un impegno destinato a trovare realizzazione nel futuro, attraverso il *matrimonium in facto esse*, e cioè l'impegno a donarsi integralmente all'altro per tutta la vita. Sarebbe certamente non autentico, prosegue l'orientamento in oggetto (Berlingò), quel consenso matrimoniale che non costituisca la concretizzazione di un sentimento di amore; così come sarebbe non autentica quella volontà nuziale che non ricomprendesse al proprio interno l'oblazione integrale di sé destinata a protrarsi per tutta l'esistenza del donante. La mancanza dell'amore coniugale può riflettersi, pertanto, sulla validità del matrimonio (si auspica, invero, da parte della giurisprudenza una maggiore attenzione ai capi di nullità concernenti il *bonum coniugum*): ciò anche a prescindere dalle tradizionali categorie concettuali riferentisi alla simulazione totale ed alla simulazione parziale.

Il rapporto tra Fede e validità del matrimonio non può essere correttamente compreso se non si tiene conto che il patto nuziale è dotato di una duplice valenza, naturale – il contratto – e soprannaturale – il sacramento –. È indubbio, rileva la tesi in parola, che la mancanza della retta Fede può ostacolare, e, talvolta, rendere addirittura impossibile, l'accettazione della dimensione naturale del matrimonio, con la conseguente invalidità del consenso prestato. Più complessa è, invece, la questione relativa alla possibilità che la carenza di Fede di un soggetto formalmente membro della Chiesa, in quanto battezzato, determini direttamente la nullità del *foedus* nuziale. Affinché sussista effettivamente un matrimonio sacramento è necessario che i due nubenti abbiano ricevuto validamente il battesimo e che entrambi abbiano una volontà sponsale autentica, cioè che non respingano alcuno degli elementi caratterizzanti il modello di unione coniugale proposto dall'ordinamento canonico; non è necessario, invece, che essi abbiano una Fede particolarmente profonda, né che la loro volontà si diriga direttamente e specificamente verso la dimensione sacramentale del matrimonio. La carenza di Fede è suscettibile di impedire la costituzione di un valido vincolo nuziale soltanto in due fattispecie: quando abbia dato vita ad un *error iuris* concernente la sacramentalità del matrimonio; quando abbia indotto uno dei nubenti – od entrambi – ad escludere, con un positivo atto di volontà, la dignità sacramentale del *foedus* stipulato. In tali ipotesi, infatti, la mancanza della retta Fede inficerebbe la validità del matrimonio nella sua dimensione di legame naturale, dimensione sulla quale si innesta e sovrappone l'ordine soprannaturale (Franceschi).

La libertà, caratteristica imprescindibile del consenso matrimoniale, va intesa sia come assenza di costrizione (cd. libertà da), sia come capacità di determinarsi autonomamente (cd. li-

bertà per). Si sottolinea, al riguardo, la rilevanza del *caput nullitatis* relativo al difetto di libertà interna, *caput* che va considerato autonomo rispetto alle fattispecie di incapacità a prestare un valido consenso contemplate dal can.1095 del vigente *Codex* latino: se, infatti, il difetto di libertà interna può, talvolta, essere ricompreso all'interno del grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2), oppure dell'incapacità di assumere i doveri essenziali connessi allo *status* di coniuge (can. 1095 n. 3), non deve, però, escludersi aprioristicamente la sussistenza di ipotesi in cui le facoltà elettive del soggetto vengano compromesse, pur restando integre le capacità intellettive; ciò a causa di processi patologici suscettibili di intaccare la sola volontà, lasciando inalterato l'*intellectus* (Turnaturi).

Le fattispecie contemplate dal can.1095 sono analizzate in due contributi relativi rispettivamente alla personalità *borderline* (Callieri) ed alla *ninfomania* (Hüber). Il primo scritto pone in luce i connotati distintivi del *borderline*, evidenziando come il soggetto affetto da tale disturbo della personalità non sia in grado di instaurare relazioni interpersonali stabili e profonde; in tal senso il disturbo in oggetto può essere accostato, pur mantenendo i propri tratti peculiari, che lo contraddistinguono da altre patologie, al disturbo istrionico (od isterico) ed al disturbo narcisistico. Relativamente alla *ninfomania*, viene sottolineato come l'attuale can.1095 n. 3 – nel cui ambito può essere ricompresa l'ipotesi della personalità *ninfomane*, alla quale l'Autore accosta quella omosessuale – sia il frutto di un lungo travaglio dottrinale e giurisprudenziale, travaglio al quale il Villeggiante ha dato un apporto assai significativo, ponendo in risalto, fin dalla metà degli anni '60, la necessità di attribuire autonomia all'*incapacitas assumendi* e, quindi, di superare l'orientamento, condiviso, tra l'altro, da una parte assai significativa dei giudici

rotali, volto a ricondurre l'incapacità di realizzare l'oggetto dell'obbligazione assunta con il matrimonio alla categoria della simulazione.

La necessità che il disposto normativo venga costantemente adeguato all'evoluzione della realtà fattuale è evidenziata dal contributo relativo all'interpretazione estensiva della disciplina canonica inerente all'istituto del matrimonio (Puma). Viene rilevato come un ruolo centrale sia stato svolto dalla giurisprudenza rotale, la quale (in numerose pronunce) ha dato alla legge un contenuto più ampio di quello desumibile dalla mera interpretazione letterale, onde ridurre la cesura esistente tra il dato normativo, in linea di principio generale ed astratto, e la fattispecie concreta da regolamentare. Emblematiche appaiono, al riguardo, le sentenze, rese sotto la vigenza del Codice pio-benedettino, relative al concetto di *discretio iudicii matrimonii proportionata* ed alla distinzione tra *facultas cognoscitiva* e *facultas critica*, sentenze che hanno anticipato e guidato l'opera di revisione legislativa sfociata poi nella redazione del can.1095 nn.2 e 3: ciò, però – conclude l'orientamento in esame –, senza che i giudici si sostituissero mai al legislatore e che l'interpretazione estensiva degenerasse nella cd. interpretazione creativa senz'altro incompatibile con l'ordinamento canonico.

La materia processuale è oggetto di trattazione in un corposo gruppo di scritti tutti dedicati al giudizio di nullità matrimoniale – eccezione fatta per un contributo (Alwan) ove si analizza la procedura utilizzata dai tribunali ecclesiastici libanesi per decidere le controversie, annesse alla causa di nullità, oppure al giudizio di separazione personale, relative alla titolarità, o meno, da parte di uno dei coniugi del diritto al mantenimento; viene sottolineato, in particolare, come l'interesse della dottrina e della giurisprudenza verso siffatta procedura si sia accresciuto dopo l'entrata in vigore del

Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, il quale ha previsto che presso le Chiese patriarcali *sui iuris* (le quali attualmente si trovano tutte in Paesi ove la presenza musulmana è predominante e, conseguentemente, vige il cd. sistema degli statuti personali, secondo cui l'autorità statale attribuisce agli organi giudiziari confessionali competenza esclusiva su tutte le controversie aventi per oggetto il matrimonio, incluse quelle relative agli effetti civili) possa essere istituito il Tribunale Patriarcale d'Appello provvisto di competenze analoghe a quelle della Rota Romana (can.1063 C.C.E.O.) –.

Grande importanza viene attribuita all'Istruzione *Dignitas connubii* volta, è risaputo, a dare attuazione alla normativa codiciale relativa al processo di nullità matrimoniale. Si pone in evidenza come l'*Instructio* in parola, pur non essendo riconducibile appieno al disposto del can. 34 del C.I.C. latino – relativo, appunto, al ruolo che, all'interno delle fonti del diritto, spetta all'istruzione –, sia senz'altro valida e legittima: essa non ha apportato alcuna modifica sostanziale al disposto codiciale, ma ne ha semplicemente precisato le modalità applicative. Per raggiungere siffatto risultato, prosegue la tesi in esame (Llobell), i redattori dell'Istruzione si sono avvalsi di una duplice metodologia: riprodurre il contenuto di alcune norme antecedenti al Codice del 1983 (le cd. norme antiche), ma da questo mai abrogate; recepire l'interpretazione che delle norme codiciali è stata data da leggi successive (ad es., la *lex propria* della Rota Romana e della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna), nonché dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e dalle pronunce dei Tribunali Apostolici.

Relativamente al contenuto della *Dignitas connubii*, si sottolinea come essa si caratterizzi per un'accentuata sensibilità personalistica, resa evidente anche dal collegamento istituito tra il matrimonio e la realtà familiare, tra il *matrimonium*

in fieri ed il *matrimonium in facto esse*, sensibilità che, però, al di là di generiche affermazioni di principio, non si è tradotta in concrete scelte normative: assai scarsi, invero, osserva l'*opinio* in parola (Serrano Ruiz), i riferimenti all'affettività, alla sessualità, all'empatia. Sarebbe stato opportuno, inoltre, prosegue l'indirizzo *de quo*, porre maggiormente in evidenza la valenza pubblicistica del legame nuziale, puntualizzando come l'attività svolta dal giudice rivesta un ruolo essenziale al fine di accertare la verità oggettiva: ciò onde evitare che il processo di nullità matrimoniale venga (erroneamente) inteso come un giudizio "privato", al quale è estranea qualsiasi tutela dell'interesse pubblico.

Sotto tale profilo può apparire significativa la circostanza che la *Dignitas connubii* abbia previsto la possibilità che il presidente del collegio giudicante, prima di ammettere o respingere il libello, indaghi circa la competenza del tribunale, circa la legittimazione processuale dell'attore e circa la sussistenza, o meno, del *fumus boni iuris* (cd. indagine previa). Viene rilevato che, nonostante l'*indagatio praevia* possa essere diretta anche a valutare la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, siffatta finalità sembra non essere stata presa in considerazione dall'*Instructio* (Caglioti).

La previsione da parte dell'ordinamento canonico di forme di composizione amichevole della lite costituisce oggetto di uno studio volto ad evidenziare come il vigente Codice latino stabilisca in capo a tutti i fedeli, in primo luogo ai Vescovi ed ai giudici, un duplice obbligo: evitare che insorgano controversie; qualora si sia verificata una lite, cercare di individuare una soluzione equitativa che ottenga l'adesione di entrambe le parti. Per agevolare il conseguimento di quest'ultimo obiettivo sono previsti anche due istituti specifici e cioè la transazione ed il giudizio arbitrato (can.1713), i quali, però, non sono applicabili al

giudizio di nullità matrimoniale, dato che esso concerne il cd. bene pubblico. La composizione amichevole della lite può essere realizzata, comunque, anche nell'ambito del processo matrimoniale attraverso la riconciliazione dei coniugi; in tal caso, commenta la tesi in oggetto, alla ripresa della convivenza coniugale deve accompagnarsi, qualora sia possibile, la convalidazione del matrimonio (can. 1676), onde evitare l'insorgere di situazioni moralmente illecite. Nel caso in cui non fosse possibile la riconciliazione, il giudice potrebbe ricercare ugualmente la composizione amichevole della lite, quantomeno evitando che insorga contrapposizione tra le parti e, qualora tale contrapposizione sussista, impedendo che essa si radicalizzi. Del resto, conclude l'*opinio* in parola (Moneta), la *Dignitas connubii* ha previsto che possa instaurarsi una sorta di procedura consensuale (art. 102), superando così l'idea secondo cui deve ritenersi che dietro l'accordo delle parti, concordi nel sostenere l'invalidità del vincolo nuziale, si nasconda sempre e comunque una volontà fraudolenta diretta a "convertire" una unione naufragata in un matrimonio nullo.

Il giudice canonico può servirsi di qualunque mezzo di prova, onde raggiungere la certezza morale circa la validità, o meno, del matrimonio: ciò a condizione che la prova sia utile al raggiungimento della verità e sia lecita. La *Dignitas connubii* ha precisato (art. 157 §1) che l'illiceità delle prove può essere determinata non solo dal loro oggetto, ma anche dalle modalità con cui esse sono state acquisite, chiarendo così quale interpretazione debba darsi alla norma codiciale (can. 1527 §1 del Codice latino). L'ampia nozione di illiceità accolta dall'Istruzione non deve indurre, però, a circoscrivere eccessivamente la libertà delle parti di proporre mezzi di prova: la disposizione relativa alle prove illecite, in quanto volta a limitare una situazione soggettiva attiva, dev'essere, alla luce

del can.18, interpretata restrittivamente (Ingoglia).

All'interno dell'istruttoria grande rilevanza rivestono indubbiamente le dichiarazioni delle parti in causa, cioè dei coniugi: a tale prova il legislatore ha riconosciuto una sorta di superiorità morale nei confronti degli altri strumenti probatori, come dimostra la circostanza che il titolo del Codice latino destinato all'esame dei singoli mezzi istruttori si apra proprio con la trattazione delle *partium declarationes*. In tal modo è stata attribuita loro la natura di prova piena, superando l'impostazione tradizionale che vedeva in esse dei meri *adminicula*. La *Dignitas connubii* ha chiarito, al riguardo, che a siffatte dichiarazioni può essere attribuita la qualifica di confessioni anche qualora esse non contraddicano l'assunto sostenuto dalla parte, ma anzi lo suffraghino (art.179§2): ciò in deroga a quanto stabilito dal can.1535. Resta fermo, comunque, il principio in base al quale, affinché alle *partium declarationes* sia attribuito valore di prova piena, è necessario che esse siano confermate da altri elementi (Arroba Conde).

All'istituto della perenzione è dedicato un contributo volto ad evidenziare le peculiarità che lo distinguono dalla rinuncia all'azione, dalla sospensione del processo, dalla prescrizione del diritto. Si sottolinea come la perenzione, secondo quanto disposto dal can.1521 del *Codex Iuris Canonici* latino, produca il proprio effetto *ipso iure*, eventualmente anche contro la volontà delle parti e dello stesso giudice, il quale non gode di alcuna discrezionalità. La *peremptio* è diretta, infatti, a sanzionare la condotta negligente delle parti: conseguentemente, nessuna attività processuale posta in essere dal collegio giudicante potrebbe impedirle. Non va dimenticato, però, commenta l'indirizzo in esame, che nell'ambito del processo di nullità matrimoniale, caratterizzato, è risaputo, dalla inapplicabilità dell'istituto del giu-

dicato, la giurisprudenza rotale applica la perenzione con grande flessibilità: ciò soprattutto nell'ipotesi di un giudizio di appello promosso tardivamente, oppure tardivamente proseguito (Schöch).

Il volume in esame appare, per la varietà e profondità degli studi in esso contenuti – varietà e profondità che abbiamo cercato di illustrare in queste brevi considerazioni –, di grande interesse. L'attenzione della generalità dei contributi sia verso l'elaborazione dottrinale, sia verso la prassi giurisprudenziale fa sì che la lettura dell'opera risulti estremamente stimolante e suggestiva non solo per gli studiosi dell'ordinamento canonico, ma anche per gli operatori dei tribunali ecclesiastici: spunti ricostruttivi e riflessioni di ordine pragmatico si fondono insieme in una felice sintesi di *scientia* ed *ars*.

Pietro Lo Iacono

Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione.
– *Atti della Giornata di studio*, a cura di
Josè Ignacio Alonso Pérez, Bologna, B
nomia University Press, 2007, pp. 169.

Il testo in esame racchiude gli interventi effettuati da docenti universitari, rappresentanti della Chiesa e delle istituzioni in occasione della Giornata di Studio organizzata presso la Prefettura di Ravenna il 10 dicembre 2005, avente quale titolo appunto «*Le fabbricerie. Diritto, cultura e religione*». L'opera si apre con una introduzione (pp. 7-9) di Bruno Scalini il quale sottolinea che «...*se alcuni anni fa le fabbricerie sembravano un istituto superato... la crescita di richieste di finanziamento e di disponibilità di aree per la costruzione di edifici di culto utilizzabili dai nuovi culti e comunque da quelli diversi dal culto cattolico, ripropone il problema giuridico di disporre di uno strumento attraverso il quale lo Stato possa controllare la destinazione al culto e l'effettiva utilizzazione delle risorse allo scopo*